

REGOLAMENTO
dell'ASO S.CROCE E CARLE DI CUNEO
PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
SUL DIVIETO DI FUMO

ART. 1

DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO

1. L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo sancisce il divieto di fumo:
 - a) in tutti i suoi locali (es. Presidi Ospedalieri S. Croce e Carle, sedi degli uffici amministrativi, degli archivi e dei magazzini ed in ogni altro locale sede di articolazione organizzativa dell'Azienda)
 - b) in quelli utilizzati, siano essi di proprietà dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle o comunque dalla stessa usati a qualsiasi altro titolo o utilizzati e gestiti da privati per conto dell'ASO (es. mensa, bar, edicola)
 - c) su tutti i veicoli aziendali

sulla base delle norme comportamentali concernenti il divieto di fumo:

- legge 584/1975
 - art. 52 legge 448/01
 - art. 51 legge 3/03
 - norme regolamentari e tecniche D.P.C.M. 23.12.03
 - accordo Conferenza Unificata Stato Autonomie Locali del 16.12.04
 - circolare Ministero della Salute 17.12.04 (G.U. 23.12.04 n. 300)
 - legge n. 311/04
 - Linee Guida Regione Piemonte contenute nel Manuale per la realizzazione di un ambiente sanitario libero dal fumo 2014
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovino negli spazi sopra elencati (es. dipendenti ed equiparati, utenti, accompagnatori, personale di ditte esterne, studenti e frequentatori, volontari)
 3. L'ASO non ritiene di individuare locali riservati ai fumatori. Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche.

ART. 2

SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

1. Il Direttore Generale, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, in relazione ai locali di loro pertinenza nonché i Responsabili delle strutture complesse e semplici definite dall'Atto Aziendale e relativo organigramma nella loro ultima revisione individuano e aggiornano con apposita comunicazione trasmessa alla Direzione Sanitaria di Presidio tramite il Referente Aziendale del Progetto Ospedale libero dal fumo, i

nominativi dei Responsabili incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo ai sensi del punto 2.3 dell'accordo del Ministero della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno e le Regioni in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51 comma 7 legge 16.1.03 n. 3. Per le aree comuni dell'Azienda si è inteso individuare quali soggetti responsabili delle medesime funzioni, le persone incaricate dalla Direzione Sanitaria di Presidio.

2. I Responsabili incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto dovranno in particolare:
 - a) vigilare sull'osservanza del divieto;
 - b) contattare il personale della ditta incaricata per l'accertamento delle infrazioni o per la chiamata di intervento dei corpi di polizia amministrativa locale, per l'avvio delle procedure di accertamento delle infrazioni, contestazione immediata al trasgressore della violazione e redazione in triplice copia del verbale di contestazione, nonché successiva notifica del verbale, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, a mezzo di posta secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute 17.12.04 al punto 7);
 - c) provvedere all'esposizione, nei locali in cui si applica il divieto di fumo, degli appositi cartelli contenenti l'indicazione del divieto stesso;
 - d) collaborare alla diffusione della politica prevista dal Progetto Ospedale libero dal fumo ed alle azioni attive volte alla sensibilizzazione delle persone verso le problematiche connesse.

ART. 3

SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

I Responsabili, incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da € 220,00 a € 2.200,00, come previsto dalla normativa antifumo (circolare Ministero della Salute 17.12.04 punto 5 e legge finanziaria 30.12.04 n. 311).

ART. 4

CARTELLI CONTENENTI L'INDICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

1. L'Azienda Ospedaliera appronta la cartellonistica contenente l'indicazione del divieto di fumo.

2. I cartelli contenenti l'indicazione del divieto di fumo, da affiggersi a cura del Responsabile di struttura o loro delegati cui spetta vigilare sul rispetto del divieto, dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) divieto di fumare;
- b) riferimenti normativi;
- c) sanzione amministrativa prevista;
- d) soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservanza del divieto (responsabili di struttura o loro delegati)
- e) indicazione dei soggetti cui spetta accertare le infrazioni (corpi di polizia amministrativi locale, guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).

Tale cartello è scaricabile direttamente dalla rete intranet ospedaliera.

ART. 5

ASPETTI GESTIONALI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I Direttori di struttura complessa e i Responsabili di struttura semplice, in applicazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., devono informare i lavoratori sui rischi del fumo.

Per la violazione dell'obbligo comportamentale sancito nell'apposito cartello il Responsabile di struttura può contestare l'illecito avviando un procedimento disciplinare secondo le norme del Contratto Integrativo Aziendale e dei Codici Disciplinari.

ART. 6

PROMOZIONE DI UN AMBIENTE LIBERO DAL FUMO

Gli operatori sanitari rappresentano dei modelli in termini di comportamento e stili di vita, svolgendo un importante ruolo di orientamento per i pazienti e la popolazione in generale in funzione della compliance complessiva. Sarebbe particolarmente importante che ognuno di essi avesse particolarmente presente l'importanza di non mostrarsi in pubblico quando fuma, soprattutto durante l'orario di lavoro.

Il gruppo di lavoro aziendale Ospedale libero dal fumo ed il personale del Medico Competente è a disposizione per fornire indicazioni circa i servizi extra-aziendali che possono facilitare un percorso di disassuefazione.